

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE

DELLA TASSA

PER

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI

- **Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 26/06/1995.**
- **Modificato con deliberazione consiliare n. 117 del 30/10/1996**

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI:

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 3 - Presupposto
- Art. 4 - Limiti di applicazione territoriale
- Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 6 - Gettito complessivo della tassa annuale

CAPO II – MODALITA’ E DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 7 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- Art. 8 - Modalità di applicazione di tassa

CAPO III – TASSABILITA’ E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE

- Art. 9 - Locali ed aree tassabili
- Art. 10 - Locali ed aree non tassabili
- Art. 11 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 12 - Riduzioni tariffarie: determinazione
- Art. 12 bis - Riduzioni tariffarie: limitazioni
- Art. 13 - Esenzioni

CAPO V - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE

- Art. 14 - Classificazione dei locali ed aree

CAPO VI- DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Art. 15 – Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VII - PROCEDURE E SANZIONI

Art. 16 - Denunce di occupazione o detenzione e di variazione

Art. 17 - Cessazione

Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso

Art. 19 - Mezzi di controllo

Art. 20 – Obblighi dei proprietari degli immobili

Art. 21 - Sanzioni

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 22 - Disposizioni transitorie

Art. 23 - Abrogazione

Art. 24 - Rinvio

Art. 25 - Entrata in vigore

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi delle disposizioni previste al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 - SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi D.P.R. 915 del 10 settembre 1982, ed in conformità all'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese: produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e successive modificazioni.

Art. 3 - PRESUPPOSTO

(art. 62 cc. 1)

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

Art. 4 -LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

Il servizio è svolto in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché, alle loro immediate periferie.

Il regime di privativa del servizio di smaltimento è esteso anche agli insediamenti sparsi rientranti nella perimetrazione di cui alla delibera n. 728 del 29.11.1993 "Ricognizione vie e piazze ove viene svolto il servizio di Nettezza Urbana e aggiornamento stradario". In tale modo si sono determinati i nuovi limiti territoriali del servizio secondo lo stradario che costituisce parte integrante alla delibera.

E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi *sono* tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di Nettezza Urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Il Comune quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali e dal gestore attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

In caso di subaffitto la tassa è dovuta dal primo affittuario.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata (art. 62 comma 4).

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 D. Lgs 507/93 resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parte comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art.63 comma 3).

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato (art. 63 comma 4).

Art. 6 - GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/93, in misura pari all'aliquota del costo di esercizio di cui al secondo comma del medesimo articolo da stabilirsi con atto consiliare precedente alla deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree; assoggettati alla tassa. Con il medesimo atto sono quantificate le eventuali deduzioni dal costo del servizio conseguenti ad entrate da recupero o riciclo dei rifiuti.

CAPO II

MODALITA' DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti producibili per unità di superficie imponibile tenuto conto del tipo di uso cui sono destinate le superfici medesime e del relativo costo di smaltimento (art. 65 comma 1).

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di Legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti (comma 2).

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 8 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, con le modalità previste dal presente Regolamento e dal Regolamento disciplinare il servizio di smaltimento dei rifiuti.

La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso a detta abitazione o fabbricato unico (art. 62 comma 1).

Nel caso nella strada di accesso sussistano diverse case coloniche o altri fabbricati la tassa è dovuta con le eventuali riduzioni di cui al comma seguente.

Fermo restando che gli occupanti e i detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini in tale circostanze la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa ordinaria, con arrotondamento alle 10 lire se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 250 metri e fino a 1000 metri dal cassonetto;
- b) in misura pari al 30% della tariffa ordinaria, con arrotondamento alle 10 lire se la suddetta distanza supera i 1000 metri dal cassonetto;
- c) nessuna riduzione per le utenze con distanza inferiore a 250 metri dal cassonetto o contenitore

Previa formale e motivata diffida dell'utente al responsabile del Servizio di Nettezza Urbana attestante situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare

l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo a cui è assoggettato l'utente è ridotto nei seguenti termini:

a) del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;

b) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;

c) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono concesse nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

- 1) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- 2) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo alla presentazione della domanda suddetta;
- 3) che le circostanze giustificative delle riduzioni si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi.

CAPO III - TASSIBILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE

Art. 9 - LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano tassabili i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti salve le esclusioni di legge e quelle di cui al presente Regolamento. Sono da ritenersi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, cantine, vano scale, solai, corridoi, anticamere, bagni, disimpegni) e qualsiasi altro vano e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra. I vani scala dei singoli fabbricati sono computati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicato per il numero dei piani.

b) le aree scoperte operative nonchè quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili operazioni.

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, bar, pasticcerie, edicole, chioschi nonchè, negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, circoli ricreativi, sale da ballo, sale da gioco ed altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

d) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico- economiche;

e) tutti i vani casi come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura culturale, politica, sportiva, delle organizzazioni sindacali degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali) delle caserme, stazioni ecc.

f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, escluse le superfici ove si producono rifiuti speciali;

g) tutti i vani principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili con la esclusione delle superfici ove si producono rifiuti tossici o nocivi;

h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi chimiche, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

i) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di servizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie e simili.)

Si considerano inoltre tassabili, salvo le esclusioni di cui al successivo articolo, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti urbani interni ed assimilati, ed in via esemplificativa:

a) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, nonché, qualsiasi area sulla quale si svolga attività privata idonea alla produzione di rifiuti;

b) qualsiasi altra area scoperta anche se accessoria o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa quali giardini e parcheggi privati.

Art. 10 -LOCALI ED AREE NON TASSABILI

Non sono assoggettati alla tassai a norma dell'articolo 62/ comma 2 del Decreto Legislativo n° 507/93/ i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazione o per obiettiva condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

a) locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani caldaie, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili quando tali locali hanno un'altezza non superiori a metri 1,50 nonchè le parti comuni del condominio di cui all'art. 1177 del Codice Civile inoltre si aggiungono i seguenti punti:

- I) aree scoperte pertinenziali e o accessorie di civile abitazione anche a verde;
- M) aree a verde di pertinenza e o accessorie alle aree diverse da quelle del punto precedente;

c) le superfici utilizzate per attività sportive e ricreative risultanti da Statuto non svolgenti attività commerciale per le parti riservate ai soli praticanti fatta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva (uffici, servizi, ecc.);

d) unità immobiliari prive di qualsiasi mobile e suppellettile;

e) fabbricati danneggiati non agibili in ristrutturazione, purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione fermo restando che il beneficio è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici, di cui all'art. 9/ a di detto Regolamento;

g) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché, i locali strettamente connessi attività del culto (cori, cantorie e sacrestia) con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

h) i portici, balconi e terrazze scoperte;

i) i locali ed aree che presentino caratteristiche e/o destinazioni d'uso analoghe a quelle contemplate nei precedenti punti

Le circostanze che determinano la non tassabilità ai sensi dei commi precedenti devono essere indicate nella denuncia originaria e di variazione e riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa: art. 62 comma 5

1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di Leggi, Regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;

2) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 11 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1) aree scoperte che non costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ma bensì aree operative, intendendosi per tali le superfici esterne destinate a produrre rifiuti, sono computate al 50%, art. 66 comma 1.

2) Aree scoperte operative nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni sono tassabili nella misura del 50% .

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e/ o destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali siano tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, art. 62 comma 3 D.L. 507/93 e D.P.R. 915/82.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi, art. 62 comma 3 D.L. 507/93 e D.P.R. 915/82.

ATTIVITA'	% DI RIDUZIONE SUPERIFICIE
-	
- Lavanderia a secco tintoria non industriali	20 %
- Laboratori fotografici	20%
- Elettrauti	40%
- Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici e di analisi chimiche	20%
- Autolavaggi e distributori carburante	40%
- Tipografie, stamperie, serigrafie	20%
- Falegnamerie e lucidatori	40%
- Autocarozzerie	40%
- Officine meccaniche e riparazione auto- veicoli	40%

- Gommisti 40%

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di avere diritto.

CAPO IV° AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 12 RIDUZIONI TARIFFARIE: DETERMINAZIONE

La tariffa unitaria della tassa riferita alla categoria di appartenenza viene ridotta nella misura sottototata nel caso di: Art. 66 comma 3:

- a) riduzione del 20% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da una sola persona attestata da autocertificazione del contribuente dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;
- b) riduzione del 30% per: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- c) riduzione del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte e comunque non aree occupate da banchi di vendita all'aperto, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio attività rilasciata dai competenti organi e comunque non superiore a 6 mesi complessivi annui;
- d) riduzione del 30% per l'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e) riduzione del 10% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, sempre che non risultino beneficiari della riduzione di cui all'articolo 8, comma 4 del presente Regolamento;
- f) riduzione del 50% della tariffa per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne, e con reddito lordo annuo non superiore a L. 9.500.000 attestato da autocertificazione del contribuente dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;

g) riduzione del 50% della tariffa per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni e con reddito lordo annuo non superiore a L. 16.000.000 attestato da autocertificazione dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;

Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 66 commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 507/93, con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.

Su motivata istanza dei titolari di attività produttive, commerciali e di servizi, e previa adeguata verifica da parte dell'ufficio preposto al servizio di nettezza urbana e suffragata da documenti che tale ufficio riterrà opportuno richiedere al titolare della attività produttiva, sono concesse le seguenti riduzioni della tariffa unitaria relativa alla tassa di contribuzione cui appartiene attività medesima:

a) per le attività per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del pubblico servizio, è accordata una riduzione della tassa unitaria pari al 40% art. 67 comma 2 D.L. 507/93;

b) per le attività per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo a recupero e riciclo in termini di energia o materie prime, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 40%;

La riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

La riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

Le riduzioni tariffarie previste non sono tra loro cumulabili.

Art. 12 bis RIDUZIONI TARIFFARIE: LIMITAZIONI

Le riduzioni tariffarie previste dal Regolamento Comunale non sono tra loro cumulabili pertanto gli utenti potranno usufruire di un' unica riduzione concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni.

La riduzione avrà effetto dall' anno successivo a quello in cui è stata presentata.

Art. 13 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa, in applicazione dell'art. 67 del D. Lgs 507/93:

1) le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti senza alcun diritto reale di godimento, o in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune (come da attestazione del Settore Servizi Sociali e dei W. UU.), limitatamente ai locali direttamente abitati e comunque facenti parte di un elenco di persone indigenti che dovrà essere istituito dall' Amministrazione Comunale sulla scorta delle domande presentate dagli utenti e da Essa vagliate.

2) i locali e le aree delle Associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

3) i locali e le aree occupate da scuole di ogni ordine e grado pubbliche, nonché da strutture scolastiche private ecclesiastiche, che attuino la raccolta differenziata di almeno una tipologia di rifiuti solidi urbani tra quelli individuati nel Regolamento di Nettezza Urbana che costituisce atto complementare ed integrante del presente Regolamento, purché ricadenti nell' ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'Amministrazione scolastica pubblica e sarà cura della

Amministrazione Comunale istituire presso ogni plesso scolastico un contenitore per la raccolta di tali rifiuti, tutto questo anche a scopo educativo.

Le esenzioni di cui al comma precedente sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dell'anno successivo.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste.

Allorché, queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione, su denuncia dell'interessato e/ o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all' articolo76 del Decreto Legislativo 507/93.;

Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta art. 67 comma 3 D.L. 507/93.

CAPO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE

Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del combinato disposto dall'articolo 68, secondo comma e articolo 79, comma secondo, Decreto Legislativo n° 507/93, la classificazione prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa è come d'appresso riportata:

classe 1: abitazioni

classe 2 : uffici pubblici e privati, studi professionali o commerciali, di assicurazioni, di agenzie, ambulatori, studi medici e veterinari, saune, palestre e di Istituti di bellezza

classe 3: negozi di frutta e verdura, fiori, pollami, alimentari edicole, negozi commerciali in genere, nonché magazzini di deposito merci e locali per ricovero attrezzature ed automezzi inerenti attività propria e locali di esposizione

classe 4: botteghe e laboratori artigiani, mestieri vari non di carattere commerciale, magazzini di deposito merci e locali per ricovero attrezzature automezzi inerenti attività propria e locali di esposizione.

classe 5 : stabilimenti ed opifici industriali, nonché, magazzini di deposito merci e locali per ricovero attrezzature ed automezzi inerenti attività e locali di esposizione.

classe 6: enti pubblici non economici, biblioteche, associazioni religiose, culturali, politiche, sindacali, sportive, ricreative, collegi, convitti, case di cura, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri.

classe 7: cinema,teatri,sale da ballo,da gioco, pasticcerie, bar, osterie, gelaterie, birrerie, discoteche, bar-circolo.

classe 8 : ristoranti, rosticcerie, trattorie, pizzerie, alberghi e locande, pensioni.

classe 9 : banche ed istituti di credito,

classe 10: aree adibite a campeggi distributori carburanti parcheggi, posteggi, cicli, motocicli e automezzi.

classe 11: aree scoperte artigianali ed industriali

classe 12: aree scoperte bar, sale ballo all'aperto, pubblici esercizi e similari.

classe 13: aree scoperte adibite a mercati e bancarelle all'aperto.

classe 14: ospedali

classe 15:

a) case coloniche ed altri fabbricati con distanza compresa fra 250 e 1000 metri dal più vicino punto di raccolta: la tariffa è pari al 40% della classe 1

b) case coloniche ed altri fabbricati con distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di raccolta: la tariffa è pari al 30% della classe 1

classe 16:

aree pubbliche o private all'aperto destinate ad attività commerciali, di servizi, e simili ove possono prodursi rifiuti.

CAPO VI°
DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 15 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n° 507/93. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La tassa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 507/93.

Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto compatibili.

Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche sagre, fiere, circhi e simili) nonché, quelle poste in essere per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.

b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 ore effettuati in occasioni di iniziative nel tempo libero, o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita, di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse e gestite da Enti che non perseguono fini di lucro.

CAPO VII PROCEDURE E SANZIONI

Art. 16 -DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE E DI VARIAZIONE

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo indicati all'art. 63 del Decreto Legislativo n° 507/93, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia va' effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificatamente previsto dalla Legge:

- a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita I. V .A. del richiedente.
- b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società della sede legale, del codice fiscale e della partita I. V .A., delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi.
- c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso.
- d) la ubicazione dei locali e delle aree.

e) la data di inizio della utenza.

f) la dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio Tributi Comunale rilascia ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

La dichiarazione scritta dal contribuente contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può essere accettata come denuncia.

Art. 17 - CESSAZIONE

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

Art. 18 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'articolo 71 e dall'art. 72 del Decreto Legislativo n° 507/93.

Il Comune per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente Regolamento.

b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta.

c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.

Gli avvisi di accertamento devono contenere oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché, il relativo termine di scadenza.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal Decreto Legislativo 31.12.1992 n° 546, disciplinato dall'articolo 63 del D.P.R. 28.1.1988 n° 43 e dall'articolo 20 del D.P.R. 26.10.1972 n° 638 e successive modificazioni.

Art. 19 - MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni delle misure e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti, Inoltre può utilizzare dati acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad altri enti pubblici anche non economici, in esenzione da spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti (art, 73, comma 1).

In particolare ai fini degli accertamenti per l'applicazione della tassa, il Comune ha diritto:

- di avere copia dei contratti di locazione o di affitto e delle locali e delle aree;
- di richiedere ai proprietari le indicazioni ritenute necessarie circa i locali le aree ed i relativi inquilini o affittuari;
- di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona di per fornire prove e delucidazioni.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui ai precedenti commi del termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

In caso di mancata collaborazione del contribuente l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

Art. 20 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI

E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati compresi nella zona del Territorio Comunale di denunciare al Comune entro il 20 gennaio di ogni anno il nome dell'affittuario, il numero e la superficie, nonché, la destinazione dei locali affittati.

La denuncia deve essere eseguita anche per i locali esenti dal tributo.

Art. 21 - SANZIONI

Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 76 del Decreto Legislativo n° 507/93.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4 del Decreto Legislativo n° 507/93, nonché, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire cinquantamila (L. 50.000) a Lire centocinquantamila (L. 150.000).

Si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge n° 689/1981.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le richieste di riduzioni tariffarie previste dall'art. 12 del Regolamento presentate avranno decorrenza a far data 10 GENNAIO 1996.

Le denunce integrativa o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché, l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63 D.L. n° 507/93 del presente Regolamento, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 23 - ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24 - RINVIO

La classificazione delle categorie tassabili e l'attuazione delle tariffe in base ai criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del Decreto Legislativo n° 507/93, saranno oggetto di successiva determinazione regolamentare, da adottare entro il 31 OTTOBRE 1995 per l'applicazione a decorrere dal 10 GENNAIO 1996 e ciò in base al nuovo metodo di calcolo della Tassa R.R.S.U., non più sulla superficie bensì sulla quantità del rifiuto. Di conseguenza l'Amministrazione Comunale intenderà promuovere ed istituire nuove fasce più favorevoli per i nuclei familiari numerosi e a basso reddito.

Inoltre si impegna a divulgare gratuitamente con opuscoli e manifesti i punti più salienti e qualificanti del Regolamento.

La cennata deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, dovrà essere trasmessa entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del MINISTERO DELLE FINANZE.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni.

Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla entrata in vigore dello stesso secondo il disposto dell'art. 79 D.L. n° 507/93 ed art. 17 D.L. n° 162 del 10/5/95 che avrà decorrenza a far tempo 1° GENNAIO 1996.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.L. n° 507/ 1993 e D.L. n° 162 del 10/5/95 art.17 e la diversa decorrenza stabilita dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.